

Citta' metropolitana di Torino

**D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – D.D. n. 893-32620 del 23/11/2016 di variante non sostanziale alla Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di San Mauro Torinese a mezzo di derivazione d'acqua dal Canale Cimena. Titolare: Enel Green Power SpA.**

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 893-32620 del 23/11/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche  
(... omissis ...)

1) ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 6 del D.Lgs. 3/3/2011 n. 28, di approvare i realizzati interventi sommariamente descritti in premessa di variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 984-47243 del 3/12/2014, della quale si conferma con il presente provvedimento la permanente validità ed efficacia; detti interventi risultano rappresentati nei seguenti elaborati e tavole:

(... omissis ...)

di cui una copia, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli

- 2) sono fatte salve le prescrizioni di cui alla citata D.D. n. 984-47243 del 3/12/2014 di Autorizzazione Unica già rilasciata, che rimangono valide per tutto quanto compatibile con il presente provvedimento; il titolare è altresì tenuto al rispetto, per la durata della vita utile dell'impianto, delle prescrizioni riportate nella nota del Servizio Viabilità 1 in data 20/9/2016 prot. n. 108566 citata in premessa;
- 3) di ribadire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto approvato con la citata D.D. n. 984-47243 del 3/12/2014; in merito a detti interventi Enel Green Power SpA ha altresì l'obbligo, a pena di nullità della Autorizzazione Unica, di rinnovare la apposita garanzia finanziaria stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;
- 4) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 5) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica;

6) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"